

1^a TORNATA DEL 2 LUGLIO

fossero fondati, onde il Ministero fosse in grado di giudicare se tra i fatti imputati al detto prelato qualcuno ce ne fosse che cadesse sotto le disposizioni di legge, ovvero se in aggravio di lui si avesse tal sequela di fatti corredati dai debiti documenti, che lo qualificassero pertinacemente avverso al Governo nazionale, in guisa che, a termini dell'articolo 21 della legge 30 ottobre 1859, si potesse richiedere che il Consiglio di Stato pronunciasse un sequestro di temporalità contro il medesimo, come atto provvisorio di sicurezza generale.

« Il prefetto di Chieti rispose il 28 febbraio, allegando che non poteva produrre altro documento a carico dell'arcivescovo di Chieti, se non la deliberazione contro il medesimo emessa da quel municipio; sicchè da questo Ministero gli fu replicato il 7 marzo, che allo stato delle cose da lui riferito non si poteva adottare alcun provvedimento di rigore contro quel prelato, non bastando a legittimare tale atto nè le voci vaghe che si affermavano correre in pubblico in odio di lui, nè le deposizioni che fossero per fare a carico del medesimo alcuni preti da lui sospesi *a divinis*, sebbene si accennasse che tal pena ecclesiastica fosse stata inflitta loro per cause politiche.

« Da ragnuagli poi che questo Ministero si procacciò intorno a monsignor Luigi Maria De Marinis, arcivescovo di Chieti, gli emerse che quel prelato non si era sulle prime mostrato punto avverso al Governo nazionale; se non che, in occasione della resa di Gaeta, egli non volle prestarsi al canto del *Te Deum*, onde avvenne che un'accozzaglia di popolani prese a manometterlo con modi violenti e vituperosi, sicchè, protetto dalle regie truppe, si tolse ai gravi pericoli da cui era minacciato nella persona, ricoverandosi ad Aquila, sua terra natale, ove tuttavia dimora.

« A cagione di ciò non fu creduto doversi applicare a quel prelato la misura del sequestro delle rendite della sua mensa, dappoichè egli non s'allontanò dalla diocesi di proprio moto, ma sibbene pei mali trattamenti toccati, nè in appresso vi potè essere restituito in grazia degli spiriti ostili contro di lui spiegati dal municipio di Chieti, onde il ritorno di lui alla sede poteva destare apprensione di qualche turbamento dell'ordine pubblico.

« Del rimanente non fu trovato in alcuna collezione degli atti legislativi delle provincie napoletane il dispaccio o rescritto che fu asserito emanato in data del 5 aprile 1795. Ben ci sono altre antiche e recenti disposizioni tuttavia vigenti in quelle provincie, riguardanti quegli ordinari che senza motivo canonico e senza permesso del Governo stanno lontani dalla propria diocesi; sul cui appoggio si procedette al sequestro delle rendite di non pochi ordinari delle provincie medesime; ma tali disposizioni non si riconobbero finora, per le ragioni sovraesposte, applicabili al caso dell'arcivescovo di Chieti.

« Nondimeno questo Ministero non tralascierà di promuovere ulteriori indagini intorno al contegno po-

litico dell'arcivescovo stesso, e sui motivi che potrebbero rendere meno opportuno il ritorno di lui alla sua sede.

« Da ultimo, i tre sacerdoti Eustachio Stromei, Agostino Manna e Luigi De Giulio vennero raccomandati per cura dello scrivente all'economista generale dei benefici vacanti nelle provincie napoletane, affinchè siano provveduti di un congruo sussidio, in risarcimento della sospensione da essi toccata, per cagione politica, dalle funzioni del loro ministero. »

Firmato: PISANELLI.

VERIFICAZIONE DI UN'ELEZIONE.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole De Donno di venire alla tribuna per riferire intorno ad una elezione.

DE DONNO, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera l'elezione del collegio di Busto Arsizio, numero 235, composto di due sezioni, Busto Arsizio e Saronno con elettori iscritti numero 541. Nel giorno 7 giugno prossimo passato i votanti furono 323, ma i voti validi 317, divisi nel seguente modo, essendosene annullati 6.

Lualdi Ercole 164, Kramer Edoardo 149; voti dispersi 4.

Nella sezione di Busto Arsizio avvenne che mentre il numero dei votanti contrassegnato era di 230, i bollettini si trovarono nel numero di 235. Però l'ufficio fu unanime nel dichiarare che l'accaduto doveasi solo attribuire alla folla che impedì di segnare esattamente sul principio tutti i votanti. L'ufficio centrale, senza fare alcun rimarco, comechè niuno dei due candidati avea ottenuto il numero richiesto dalla legge vale a dire più del terzo degli elettori iscritti e più della metà dei votanti, proclamò il ballottaggio pel giorno 14 giugno, tra i signori Lualdi Ercole e Kramer Edoardo. Nell'indicato giorno i voti si divisero 232 a Lualdi Ercole, e 206 a Kramer Edoardo, e quindi fu proclamato il signor Lualdi Ercole a deputato.

Il presidente della seconda sezione di Saronno protestò di nullità nel verbale perchè nella prima sezione di Busto Arsizio si avevano fatto votare sei elettori, i quali sebbene iscritti nelle liste elettorali, erano illetterati. Niuna altra osservazione e protesta si trova nello incartamento.

Il vostro ufficio, avendo rilevato che la sezione di Busto Arsizio, con molto accorgimento sebbene ammise a votare gli elettori analfabeti perchè si trovavano iscritti, pure non computò le sei cartelle degli elettori che furono ammessi a farsi scrivere il nome del candidato, e quelle cartelle inviò a questa Camera nelle forme prescritte dalla legge, e che oltre a ciò, comunque si volesse sentenziare su quelle sei cartelle, esse non potrebbero cambiare il risultato favorevole del signor Lualdi Ercole, il vostro ufficio, replico, all'unanimità m'incaricava proporvi la convalidazione dell'e-